

NOTE ESPLICATIVE AMA SPA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2019

In attuazione della Delibera A.C. 28 del 29 marzo 2019 avente ad oggetto Adesione alla Definizione Agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 17 dicembre 2018, n.136.

"Definizione agevolata delle controversie tributarie"

Ambito di applicazione

Il Decreto Legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, prevede al comma 16, la possibilità per ciascun ente territoriale, di stabilire entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo alle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

L'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Gestore AMA S.p.A, per quanto attiene gli atti impositivi aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Soggetti che possono chiedere la definizione agevolata

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti può essere richiesta dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione.

Controversie Tributarie Definibili

Articolo 6, commi 1 e 4, del D.L. n. 119/2018, le controversie tributarie definibili sono quelle aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, e anche a seguito di rinvio, in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del predetto decreto vale a dire entro il 24 ottobre 2018 e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Valore della Controversia

Art. 6 comma 1, D.L. n. 119/2018 ultimo capoverso .

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma dell'art 12 c.2 D.lgs 31 dicembre 1992, n.546 che recita:

“Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Modalità di presentazione della domanda al Soggetto Gestore AMA per la definizione agevolata degli atti impositivi aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI).

La domanda di definizione agevolata della controversia (**Modello DALP AMA 2019**) deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Tale domanda, deve essere presentata **entro il 31 maggio 2019** corredata dalla copia di avvenuto pagamento in unica soluzione con valuta alla data di scadenza della stessa, con le modalità riportate nel paragrafo “Modalità di versamento degli importi”

Si fa presente che dovrà essere presentata una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato tramite i seguenti canali:

- in busta chiusa, tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale di AMA S.P.A. Via Calderon de la Barca n.87 Cap.00142 Roma ;

-tramite posta elettronica certificata amaroma@pec.amaroma.org

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono centr. Dig. (+39) 06 51691
Fax (+39) 06 5193063 - 06 51692540
www.amaroma.it info@amaroma.it

Capitale Sociale € 182.436.916,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale

-consegnata direttamente presso la sede legale del Soggetto Gestore AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca n.87 Cap.00142 Roma.

Calcolo Valore della Controversia

Il calcolo dovrà essere riportato a pagina 3 del Modello DALP AMA 2019 come definito ai sensi dell'art. Art. 6, comma 1 D.L. n. 119/2018 ultimo capoverso

Calcolo Importo Dovuto

Specificare una sola opzione tra le 7 previste e inserire il Valore Dovuto ai fini della Definizione Agevolata. Indicare l'opzione di pagamento unica soluzione o rateale con un massimo di 20 rate alle scadenze previste dall'Art.6 del DL 119/2018.

Modalità versamento Importo Dovuto

Art. 6 comma 2 ter DL 119/2018 coordinato con la Legge di conversione 17 12 2018 n.136

Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in unica soluzione per importi fino a mille euro entro il 31 maggio 2019 e dovranno essere allegati al presente Modello DALP AMA 2019

Nel caso in cui gli importi dovuti superino i mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019, con applicazione sulle rate successive alla prima degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente (art. 6, comma 14 D.L. 119 cit.).

Il versamento degli importi netti dovuti per ogni singolo atto impugnato dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di AMA SPA Banca popolare di Sondrio:

Codice IBAN IT95 M056 9603 2110 0000 7700 X41

Nella causale del versamento **deve essere riportata la seguente dicitura:**

Definizione agevolata Soggetto Ricorrente. _____N/registro Generale ____depositato il_____ Atto Impugnato N^..... (riportare il numero e l'anno di Registro Generale assegnato dall'organo giurisdizionale adito

In caso di versamenti rateali **per importi superiori a 1.000,00 euro**

Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il **31 maggio 2019.**

I versamenti delle rate trimestrali successive alla prima devono essere effettuati **entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.**

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Si fa presente che la rateizzazione dell'importo dovuto è in rate costanti da sommare agli interessi dovuti su ogni rata.

Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l'Ente procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall'articolo 15-ter del DPR 602/1973.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;

La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

Si precisa che, nel caso di rateizzazione, l'articolo 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997. Tale rinvio comporta anche l'automatica applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancato pagamento delle rate.

Si segnala che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (ex art. 1, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute sulla base della cosiddetta "rottamazione ter" di cui all'articolo 3, comma 21, del D.L. n. 119 del 2018 (art. 6, comma 7).

Perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata della controversia si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, dell'intero importo netto dovuto ovvero della prima rata, in caso di dilazione del pagamento, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine (art. 6, comma 6).

Sospensione delle controversie e dei termini di impugnazione

Non è prevista la sospensione automatica dei processi relativi alle controversie definibili. Tuttavia, il contribuente, se dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, può, con apposita istanza, chiedere al giudice la sospensione del processo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se, entro tale data, il contribuente deposita, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 10).

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 (art. 6, comma 11).

A tale riguardo, occorre precisare che, con riferimento alle controversie comunali, la sospensione dei termini di impugnazione decorre non dal 24 ottobre 2018, bensì dalla data di esecutività della deliberazione A.C. n. 28/2019 con cui Roma Capitale ha aderito alla definizione agevolata, vale a dire dal 15 aprile 2019. Pertanto, se nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 15 aprile 2019, è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, la relativa controversia non potrà accedere alla definizione agevolata.

Diniego della definizione

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato all'interessato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (art. 6, comma 12).

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione

Per quanto non espressamente previsto si richiama il testo della Delibera Roma Capitale AC 28 del 29 marzo 2019, la Circolare Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche QB20190441887 del 19 aprile 2019 e la normativa di riferimento